



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA
GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La liquidazione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali nell'ambito di un'operazione di conferimento

L'applicabilità del regime a realizzo controllato nell'ipotesi di possesso di azioni proprie

L'errata indicazione della partita Iva nelle fatture emesse nei confronti di un gruppo Iva

Il meccanismo di fruizione del patent box in caso di conferimento di azienda

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'ipotesi di interruzione forzata del consolidato fiscale

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

L'indetraibilità dell'Iva versata in caso di operazioni oggettivamente inesistenti

I profili di responsabilità solidale del rappresentante fiscale

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La valutazione di inerenza nell'ambito del reddito d'impresa

La liquidazione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali nell'ambito di un'operazione di conferimento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 25 maggio 2020, n.144

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, di cui all'art.57-bis del dl 24 aprile 2017, n.50, in forza del quale, a decorrere dal 2018, le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un credito di imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa stanziato. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, in caso di conferimento d'azienda, la società conferitaria deve considerare, quale riferimento per il computo degli investimenti incrementali su cui calcolare il credito d'imposta, anche l'ammontare degli investimenti effettuati dalla conferente prima dello stesso conferimento.

[torna su](#)

L'applicabilità del regime a realizzo controllato nell'ipotesi di possesso di azioni proprie

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 maggio 2020, n.135

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, nel caso di conferimento di partecipazioni, ai fini dell'applicabilità del regime del c.d. realizzo controllato, di cui all'art.177, comma 2, del Tuir, ai sensi del quale le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società, ovvero incrementa la percentuale di controllo, sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento, non rileva il possesso di azioni proprie da parte della società scambiata. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, il presupposto del suddetto regime fiscale è costituito dal controllo di diritto, ossia dal possesso della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, nel computo della quale rientrano anche i voti sospesi riferibili alle azioni proprie.

[torna su](#)

L'errata indicazione della partita Iva nelle fatture emesse nei confronti di un gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 18 maggio 2020, n.133

L'Agenzia delle entrate, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.21 del Decreto Iva, ciascuna fattura emessa deve indicare, tra gli altri elementi, la partita Iva del soggetto cessionario o committente e che, nell'ipotesi di operazioni effettuate nei confronti di un gruppo Iva, l'art.3, comma 2 del dm 6 aprile 2018 prevede che la partita Iva da indicare sia quella del gruppo, e non quella del singolo acquirente, ha chiarito che, qualora un soggetto partecipante ad un gruppo Iva riceva una fattura con indicazione della propria partita Iva in luogo di quella del gruppo, deve attivarsi per la sua regolarizzazione, comunicando, ove possibile, al prestatore o cedente l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex art.26 del Decreto Iva a

storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta. Infine, conclude l'Amministrazione finanziaria, se questi non procede in tal senso, il committente o cessionario deve emettere autofattura con l'indicazione dei dati corretti, secondo quanto stabilito dall'art.6, comma 8, lett.b) del dlgs 18 dicembre 1997, n.471.

[torna su](#)

Il meccanismo di fruizione del *patent box* in caso di conferimento di azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 15 maggio 2020, n.130

L'Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. *patent box*), di cui all'art.1, commi da 37 a 45, legge del 23 dicembre 2014, n.190. In particolare, l'Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che, ai sensi dell'art.5 del dm 28 novembre 2017, in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, ha chiarito che, in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali generate da uno specifico bene immateriale devono essere computate esclusivamente in riduzione degli eventuali redditi positivi prodotti dal medesimo bene immateriale nel quinquennio di efficacia dell'opzione. Infatti, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, tale interpretazione appare coerente con l'impostazione generale della disciplina, che prevede un meccanismo di opzioni separate per ciascun bene agevolabile.

[torna su](#)

L'ipotesi di interruzione forzata del consolidato fiscale

Corte di Giustizia – Sentenza del 14 maggio 2020, causa C-749/18

La Corte di Giustizia, in tema di fiscalità internazionale, e in particolare in materia di tassazione di gruppo, ha chiarito che, una società controllante "B", residente in uno Stato membro, che intende realizzare un'integrazione c.d. orizzontale con "C" e "D", anch'esse con sede nel medesimo Stato, controllate dirette di "A", residente in un altro Stato membro, che a sua volta detiene una partecipazione nella società "B", non è obbligata a sciogliere l'integrazione fiscale c.d. "verticale" già esistente tra la società "B" e un certo numero di sue controllate, con conseguente rideterminazione del risultato individuale delle entità interessate. Infatti, conclude la Corte, l'obbligo di scioglimento del consolidato preesistente comporterebbe una discriminazione delle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, ponendosi in netto contrasto con gli artt.49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in tema di libertà di stabilimento.

[torna su](#)

L'indetraibilità dell'Iva versata in caso di operazioni oggettivamente inesistenti

Corte di Cassazione – Ordinanza del 14 maggio 2020, n.8919

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime di detraibilità dell'Imposta sul valore aggiunto versata a seguito dell'effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, la mera regolarità formale delle fatture non è di per sé sufficiente a generare il diritto alla detrazione dell'imposta, i cui presupposti sono, piuttosto, l'esistenza di un'operazione economica e l'inerenza della stessa all'attività d'impresa. Pertanto, aggiunge la Corte, in relazione alla suddetta fattispecie:

- in primo luogo, la mancanza dell'operazione economica genera l'inesistenza del diritto alla detrazione, nonostante il pagamento dell'imposta possa astrattamente escludere il danno erariale; e
- in secondo luogo, l'elemento dell'inerenza è indubbiamente mancante e, nel caso di operazioni anche parzialmente inesistenti, il pagamento dell'Iva costituisce una fattispecie di per sé inidonea a configurare un pagamento a titolo di rivalsa.

[torna su](#)

I profili di responsabilità solidale del rappresentante fiscale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 7 maggio 2020, n.8585

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, il rappresentante fiscale ai fini Iva può rispondere in solido con il rappresentato anche per la debenza dei tributi doganali derivanti dalle importazioni di beni, qualora risulti che abbia partecipato all'operazione di importazione, atteso che, a norma dell'art.38 del dpr 23 gennaio 1973, n.43, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, chi ha fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro erroneità può essere parimenti considerato debitore conformemente alle vigenti disposizioni doganali. Pertanto, conclude la Suprema Corte, la responsabilità solidale del rappresentante fiscale non deriva dal mero fatto che il suo nominativo figuri sulle bollette doganali, essendo invece necessaria la prova o che egli sia attivamente innestato nell'operazione, fornendo i dati necessari alla stesura della dichiarazione, o che fosse a conoscenza dell'erroneità di quei dati.

[torna su](#)

La valutazione di inerenza nell'ambito del reddito d'impresa

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 7 aprile 2020, n.97/2/2020

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, il giudizio sull'inerenza di un costo, ai fini della sua deducibilità dal reddito d'impresa, è di tipo qualitativo e prescinde da qualsiasi valutazione di carattere quantitativo, in termini di utilità o di vantaggio. Infatti, ha aggiunto la Commissione, il principio dell'inerenza dei costi deducibili, si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it